

**Ordinanza del DDPS
sulla Scuola Universitaria Federale dello sport di Macolin
(Ordinanza SUFSM, O-SUFSM)**

Capitolo 1: compiti e rapporto di lavoro dei membri della SUFSM	4
Art. 1 Compiti del rettore	4
Art. 2 Compiti della direzione degli studi.....	4
Art. 3 Compiti dei membri del corpo insegnante	4
Art. 4 Membri del corpo insegnante.....	5
Art. 5 Collaboratori scientifici	5
Art. 6 Rapporto di lavoro di diritto privato.....	5
Art. 7 Studenti e uditori.....	6
Capitolo 2: Cicli di studio alla SUFSM	6
Sezione 1: Generalità	6
Art. 8 Scopo	6
Art. 9 Calcolo delle prestazioni di studio.....	6
Art. 10 Struttura degli studi	6
Art. 11 Inizio degli studi.....	7
Art. 12 Lingua di insegnamento.....	7
Art. 13 Iscrizione ai corsi e alle prove di verifica delle competenze.....	7
Art. 14 Controllo degli studi	7
Art. 15 Svolgimento di cicli di studio e orientamenti	8
Sezione 2: Ammissione agli studi	8
Art. 16 Prove attitudinali per lo studio di bachelor, generalità 8	8
Art. 17 Valutazione delle attitudini alla pratica sportiva.....	8
Art. 18 Valutazione approfondita delle attitudini	9
Art. 19 Disponibilità limitata di posti.....	9
Art. 20 Validità della valutazione delle attitudini	9
Art. 21 Presupposti per l'ammissione allo studio di bachelor 9	9
Art. 22 Ammissione allo studio di master.....	9

Sezione 3: Corsi di bachelor e di master	10
Art. 23 Ampiezza dello studio e durata regolare	10
Art. 24 Contenuti degli studi	10
Art. 25 Durata massima degli studi	10
Art. 26 Prestazioni di studio sostenute in altra sede	11
Art. 27 Lavoro finale.....	11
Art. 28 Nota finale	11
Art. 29 Criterio per la promozione	11
Art. 30 Diploma e certificato dei risultati conseguiti.....	11
Art. 31 Ulteriori verifiche delle competenze.....	12
Sezione 4: Cicli di studio di perfezionamento	12
Art. 32	12
Sezione 5: Verifiche delle competenze	12
Art. 33 Generalità	12
Art. 34 Date e lingua dell'esame.....	13
Art. 35 Esaminatori.....	13
Art. 36 Informazione in merito alla certificazione delle competenze.....	13
Art. 37 Valutazione delle verifiche, note dei corsi	13
Art. 38 Mancata presentazione e ritiro	14
Art. 39 Malafede.....	14
Art. 40 Note dei moduli	14
Art. 41 Criterio di superamento dei moduli	14
Art. 42 Documentazione	14
Art. 43 Notifica e accesso alla documentazione.....	15
Art. 44 Ripetizione.....	15
Art. 45 Esclusione dagli studi	15
Art. 46 Conservazione della documentazione.....	15
Capitolo 3: Formazione degli allenatori	15
Art. 47	15
Capitolo 4: Tasse	16
Art. 48	16
Capitolo 5: Disposizioni finali	16
Art. 49 Abrogazione del diritto vigente.....	16

Art. 50	Diritto transitorio.....	16
Art. 51	Entrata in vigore.....	17
<i>Allegato 1</i>	Moduli e corsi per il ciclo di studi di bachelor	18
<i>Allegato 2</i>	Moduli e corsi per il ciclo di studi di master	19
A.	Corso di master sport d'élite	19
B.	Corso di master in sport e insegnamento di cultura generale presso le scuole professionali specializzate	19

Ordinanza del DDPS sulla Scuola Universitaria Federale dello sport di Macolin (Ordinanza SUFSM, O-SUFSM)

del

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

visti gli articoli 56 - 66 dell'ordinanza del xx.xx.xxxx sulla promozione dello sport (OPSpO),

ordina:

Capitolo 1: compiti e rapporto di lavoro dei membri della SUFSM

Art. 1 Compiti del rettore

¹ Il rettore:

- a. dirige la scuola universitaria e la rappresenta verso l'esterno;
- b. è responsabile per l'impostazione strategica della scuola universitaria e per la qualità nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

² Il rettore è subordinato al direttore dell'UFSPPO.

Art. 2 Compiti della direzione degli studi

¹ Per ogni ciclo di studi il rettore affida a uno o più collaboratori la direzione degli studi.

² La direzione degli studi:

- a. organizza i singoli cicli di studio e ne assicura lo svolgimento insieme a docenti e incaricati dell'insegnamento;
- b. organizza gli esami e ne assicura lo svolgimento insieme a docenti e incaricati dell'insegnamento;
- c. decide sulle promozioni e sulla esclusione dagli studi a norma dell'art. 45.

Art. 3 Compiti dei membri del corpo insegnante

¹ I membri del corpo insegnante formano esperti di sport dotati di qualifiche professionali adeguate e competenti, nonché insegnanti di educazione fisica.

² Contribuiscono all'evoluzione del settore con il lavoro di ricerca scientifica, sono responsabili della divulgazione e della pubblicazione dei risultati della ricerca.

³ Nell'ambito del loro mandato assicurano servizi nel campo della scienza dello sport.

Art. 4 Membri del corpo insegnante

¹ Può essere assunto come membro del corpo insegnante chi ha ottenuto almeno un titolo di master di una scuola universitaria o un titolo equivalente e dispone delle capacità professionali adeguate allo svolgimento dell'attività d'insegnamento.

² Può essere assunto anche chi è particolarmente indicato per un'attività d'insegnamento e può attestare un'attività d'insegnamento nella relativa disciplina.

³ Persone che soddisfano i requisiti previsti nei capoversi 1 e 2 e svolgono attività autonoma possono essere ingaggiate nel quadro di un rapporto di mandato per lo svolgimento di singole attività d'insegnamento. Il mandato non può superare un grado di occupazione del 10 per cento per persona.

⁴ Mandati d'insegnamento possono essere conclusi anche con persone giuridiche che impiegano persone adatte all'attività d'insegnamento.

Art. 5 Collaboratori scientifici

¹ I collaboratori scientifici svolgono lavori nei campi della ricerca e dello sviluppo e collaborano nel campo dei servizi di base.

² I membri del corpo insegnante possono coinvolgerli come ausiliari nelle attività di insegnamento e in casi eccezionali farsi da loro sostituire nello svolgimento delle stesse.

³ Devono disporre di un titolo riconosciuto di una scuola universitaria.

Art. 6 Rapporto di lavoro di diritto privato

¹ I rapporti di lavoro di cui all'articolo 57 capoverso 3 OPSpo fatte salve le possibilità di licenziamento riportate al capoverso 2 devono essere limitati a un massimo di quattro anni.

² Se il lavoro per la tesi viene concluso prima della scadenza di tale periodo o è definitivamente abbandonato, l'UFSPo resilia il rapporto di lavoro.

³ Se i collaboratori sono già assunti come impiegati di diritto pubblico e si vuole concedere loro tempo di lavoro per la tesi di dottorato si deve stipulare un accordo preliminare in merito a continuazione, sospensione o scioglimento del rapporto di lavoro di diritto pubblico.

Art. 7 Studenti e uditori

¹ Studenti sono quanti s'iscrivono alla SUFS in vista dell'ottenimento – nel quadro di un ciclo di studio o di un perfezionamento – di un diploma, un titolo di bachelor o di master o un certificato.

² Gli uditori sono iscritti alla SUFSM per seguire i corsi d'insegnamento, senza mirare a un grado accademico (diploma, titolo di bachelor o di master, certificato).

Capitolo 2: Cicli di studio alla SUFSM**Sezione 1: Generalità****Art. 8** Scopo

¹ I cicli di studio di bachelor consentono di acquisire le competenze necessarie per esercitare una professione nel campo dello sport in ambito scolastico o extrascolastico.

² I cicli di studio di master consentono di acquisire le competenze necessarie per svolgere attività professionali o di ricerca in un'area specifica o per iniziare studi di dottorato.

³ I cicli di perfezionamento permettono di acquisire determinate competenze nei seguenti ambiti:

- a. specializzazione e approfondimento: collegamento diretto con l'indirizzo nel quale si è ottenuto il diploma di scuola universitaria;
- b. elaborazione e cambiamento: approccio da un punto di vista esterno alla materia di studio originaria nella quale si è ottenuto il titolo di scuola universitaria;
- c. integrazione e ampliamento: approfondimento interdisciplinare e multidisciplinare di una o più materie di studio seguite nel corso di studi concluso con l'ottenimento del diploma di scuola universitaria.

Art. 9 Calcolo delle prestazioni di studio

¹ Il percorso formativo si basa sul sistema di valutazione European Credit Transfer System (ECTS).

² Un credito ECTS corrisponde a circa 30 ore di lavoro.

Art. 10 Struttura degli studi

¹ Gli studi si suddividono in unità formative raggruppate per temi e di durata limitata (moduli). Un modulo comprende a sua volta una o più attività didattiche (corsi).

² Per ogni ciclo di studi l'UFSP pubblica una guida dello studente che indica i corsi obbligatori e quelli opzionali e contiene informazioni in merito a:

-
- a. presupposti per l'ammissione al corso;
 - b. obiettivi di apprendimento da raggiungere;
 - d. forme di insegnamento e di apprendimento;
 - e. data e ora dei corsi e delle verifiche delle competenze;
 - f. condizioni di ammissione alle verifiche delle competenze;
 - g. forme e modalità delle verifiche delle competenze;
 - h. punti di credito attribuiti al corso;
 - i. regolamento delle presenze del corso;
 - j. per i corsi d'insegnamento opzionali il numero minimo di partecipanti per il regolare svolgimento e l'eventuale numero massimo di iscritti;
 - k. spese accessorie per gli studenti che partecipano a determinati corsi, a causa di vitto e alloggio, trasporti ed eventuale materiale specifico;
 - l. per i corsi opzionali obbligatori va specificato se la mancata partecipazione o il ritiro successivo sono soggetti al pagamento di una tassa.

³ Lo studente deve assolvere un minimo di corsi opzionali obbligatori per ogni gruppo di corsi.

Art. 11 Inizio degli studi

¹ I cicli di studio di bachelor e di master iniziano nel semestre autunnale.

² Chi è stato ammesso allo studio deve immatricolarsi prima dell'inizio del semestre.

³ La SUFSM organizza i corsi in modo da consentire a chi studia a tempo pieno di concludere gli studi entro la loro durata normale.

Art. 12 Lingua di insegnamento

¹ Le lingue utilizzate a lezione sono il tedesco o il francese.

² I corsi possono anche essere tenuti in inglese.

Art. 13 Iscrizione ai corsi e alle prove di verifica delle competenze

La partecipazione ai corsi o alle prove per la verifica delle competenze presuppone l'iscrizione.

Art. 14 Controllo degli studi

¹ Per ogni studente la SUFSM tiene il controllo dei corsi frequentati e delle verifiche delle competenze superate.

² Una volta l'anno comunica agli studenti le informazioni in merito.

Art. 15 Svolgimento di cicli di studio e orientamenti

La SUFMS può subordinare la tenuta di cicli di studio e orientamenti all'iscrizione di un numero minimo di studenti.

Sezione 2: Ammissione agli studi**Art. 16** Prove attitudinali per lo studio di bachelor, generalità

¹ La SUFMS tiene una volta all'anno prove di verifica delle attitudini dei candidati.

² Non vengono ammessi alle prove attitudinali i candidati che:

- a. per l'inizio degli studi non sono in condizione di soddisfare i presupposti previsti all'articolo 21;
- b. sono già stati ammessi presso una scuola universitaria accreditata a uno studio di bachelor nei campi scienze dello sport e del movimento, insegnamento di educazione fisica e sport, management dello sport senza portarlo a termine con successo;
- c. hanno commesso un reato inconciliabile con la posizione di insegnante di educazione fisica.

³ I candidati devono presentarsi alle prove con un estratto del casellario giudiziale.

Art. 17 Valutazione delle attitudini alla pratica sportiva

¹ Sono valutate le capacità motorie e le abilità specifiche della disciplina negli ambiti seguenti:

- a. ginnastica agli attrezzi;
- b. atletica leggera;
- c. corsa di resistenza/cross;
- d. nuoto e tuffi;
- e. giochi;
- f. ginnastica e danza.

² Ogni ambito viene valutato con note da 1 a 6; per quel che concerne atletica leggera, corsa di resistenza/cross e nuoto si possono prevedere parametri di valutazione diversi per uomini e donne.

³ La disciplina giochi conta il doppio ai fini della valutazione.

⁴ La valutazione delle attitudini pratiche è superata se sono stati ottenuti almeno 28 punti in totale e non più di due discipline sono state valutate con note inferiori al 4.

Art. 18 Valutazione approfondita delle attitudini

La SUFSM può sottoporre i candidati che hanno superato le prove per la verifica dell'attitudine fisica a un'ulteriore valutazione attitudinale per verificare la loro capacità a seguire le lezioni nel campo delle scienze dello sport.

Art. 19 Disponibilità limitata di posti

¹ Se hanno superato le prove attitudinali più candidati rispetto al numero di posti disponibili per lo studio i posti sono attribuiti in base ai risultati delle prove attitudinali.

² È fatta salva la regolamentazione del DDPS riguardante la limitazione del numero di studenti stranieri non domiciliati in Svizzera.

Art. 20 Validità della valutazione delle attitudini

La valutazione delle attitudini è valida per l'accesso allo studio esclusivamente nell'anno in cui è stata svolta.

Art. 21 Presupposti per l'ammissione allo studio di bachelor

¹ I candidati devono poter attestare i titoli e le attività seguenti:

- a. maturità professionale, maturità specializzata, maturità liceale o formazione equivalente;
- b. certificato di samaritano della Federazione svizzera dei samaritani;
- c. „Brevet Basis Pool“ della Società svizzera di salvataggio o formazione equivalente;
- d. riconoscimento valido di monitore G+S con un'attività di almeno 4 settimane certificata.

² I candidati che in precedenza hanno conseguito una formazione esclusivamente scolastica devono attestare all'atto dell'ammissione agli studi un'attività lavorativa pratica della durata di almeno un anno.

³ I candidati allo studio devono inoltre aver svolto periodi di praticantato di almeno una settimana ciascuno nell'insegnamento in una scuola professionale e nell'insegnamento professionale dello sport in ambito extrascolastico.

⁴ L'attività di monitore G+S non vale come pratica ai sensi del capoverso 3.

⁵ Il presupposto previsto alla lettera d del capoverso 1 deve essere soddisfatto per tutta la durata degli studi.

Art. 22 Ammissione allo studio di master

¹ Sono ammesse allo studio di master le persone che dispongono di un «Bachelor of Science» nel campo dello sport o di una formazione equivalente a livello di scuola universitaria. Resta salvo il capoverso 3.

² I candidati a un posto per lo studio di master inviano inoltre una lettera di motivazione alla SUFSM. La SUFSM fa dipendere da essa l'ammissione al programma di master.

³ Se vengono presentate più domande di ammissione rispetto al numero di posti disponibili l'UFSPPO attribuisce i posti nell'ordine seguente:

- a. diplomati che hanno frequentato un ciclo di studi di bachelor presso la SUFSM;
- b. diplomati di un ciclo di studi di bachelor in scienze dello sport;
- c. diplomati di una formazione equivalente a livello di scuola universitaria.

⁴ L'ammissione può essere subordinata a limitazioni e condizioni se il corso di master comprende un ambito di approfondimento per il quale non sono state acquisite le basi nel corso dello studio di bachelor.

⁵ Non è considerata la candidatura di chi è già stato ammesso a un corso di master nei campi scienze dello sport e del movimento, insegnamento di educazione fisica e sport e management dello sport presso una scuola universitaria accreditata senza però portarlo a termine con successo.

Sezione 3: Corsi di bachelor e di master

Art. 23 Ampiezza dello studio e durata regolare

¹ Il corso di bachelor equivale a complessivi 180 crediti ECTS e dura sei semestri; esso è ripartito in studi di base e studi specialistici.

² Lo studio di master equivale a 90 crediti ECTS e dura tre semestri.

³ Gli studenti possono interrompere lo studio per un massimo di due semestri tramite l'extramatricolazione. L'interruzione non viene computata nel calcolo della durata regolare degli studi.

Art. 24 Contenuti degli studi

I contenuti dei moduli che compongono gli studi di bachelor o di master e gli orientamenti di approfondimento si basano sugli allegati 1 e 2.

Art. 25 Durata massima degli studi

¹ Nel corso di studi di bachelor viene escluso

- a. dal proseguimento degli studi chi dopo quattro semestri non ha ottenuto le prestazioni di studio necessarie per la conclusione degli studi di base;
- b. dagli studi chi dopo otto semestri non ha ottenuto le prestazioni necessarie per terminare gli studi specialistici.

² Nel corso di studi di master viene escluso dagli studi chi non ha ottenuto entro sei semestri i risultati necessari per la conclusione degli studi.

³ Per importanti motivi la durata regolare degli studi può essere prolungata di massimo quattro semestri. Domande allo scopo devono essere inoltrate alla direzione degli studi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dei termini.

Art. 26 Prestazioni di studio sostenute in altra sede

¹ La direzione degli studi decide in merito al riconoscimento degli studi compiuti presso altre scuole universitarie accreditate.

² Studenti che nel quadro del proprio studio intendono svolgere corsi o moduli presso un'altra scuola universitaria accreditata concordano come la direzione degli studi un accordo riguardo al riconoscimento degli studi svolti nella sede esterna.

³ Per l'acquisto del titolo ai sensi dell'articolo 63 capoverso 3 OPSpo si devono essere acquisiti almeno due terzi dei punti di credito richiesti per la conclusione degli studi, fra cui quelli previsti per il lavoro finale presso la SUFSM.

Art. 27 Lavoro finale

¹ Per poter concludere gli studi si deve redigere un lavoro scritto, che rappresenta un modulo soggetto ed è sottoposto a una valutazione particolare.

² Un lavoro di bachelor sufficiente conferisce 10 crediti ECTS.

³ Un lavoro di master sufficiente conferisce 30 crediti ECTS.

⁴ Se un lavoro finale viene considerato insufficiente si applica per analogia l'articolo 44.

Art. 28 Nota finale

¹ La nota finale per gli studi di bachelor si calcola in base alla media ponderata rispetto ai crediti ECTS delle note dei moduli che compongono gli studi specialistici.

² La nota finale del corso di master si calcola in base alla media ponderata rispetto ai crediti ECTS delle note dei moduli.

Art. 29 Criterio per la promozione

Lo studio è concluso se:

- a. si sono conclusi con le necessarie verifiche delle competenze tutti i moduli e i corsi obbligatori;
- b. si sono ottenuti tutti i crediti ECTS necessari;
- c. nessun corso è stato valutato con una nota inferiore a 2,5.

Art. 30 Diploma e certificato dei risultati conseguiti

¹ Se gli studi sono stati conclusi con successo vengono consegnati un diploma di bachelor o di master e un attestato con i risultati conseguiti.

² Il diploma riporta una valutazione complessiva corrispondente alla nota finale, espressa con le formule seguenti:

nota 6.00	= summa cum laude
a partire dalla nota 5.50	= insigni cum laude
a partire dalla nota 5.00	= magna cum laude
a partire dalla nota 4.50	= cum laude
a partire dalla nota 4.00	= rite

³ Gli studenti che non soddisfano i requisiti per l'ottenimento del diploma finale ricevono soltanto un certificato con l'indicazione dei risultati conseguiti individualmente.

⁴ Insieme al diploma di bachelor o di master viene consegnato un Diploma Supplement e un certificato con l'indicazione dei risultati ottenuti (Transcript of Records) nei singoli ambiti.

Art. 31 Ulteriori verifiche delle competenze

Se uno studente ha acquisito più crediti ECTS di quelli richiesti per la conclusione degli studi, questi vengono riportati separatamente sul certificato dei risultati conseguiti.

Sezione 4: Cicli di studio di perfezionamento

Art. 32

I cicli di studi di perfezionamento comprendono i seguenti crediti ECTS:

- cicli di studio con certificato di formazione continua (Certificate of Advanced Studies): almeno 10 crediti;
- cicli di studi con diploma di formazione continua (Diploma of Advanced Studies): almeno 30 crediti;
- cicli di studio con diploma master di formazione continua (Master of Advanced Studies): almeno 60 punti di credito ECTS.

Sezione 5: Verifiche delle competenze

Art. 33 Generalità

¹ Ogni corso si conclude con una certificazione delle competenze ed una valutazione. Più corsi dello stesso modulo possono essere raggruppati nella stessa certificazione delle competenze.

² Certificazioni delle competenze sono:

- esami orali o scritti;

- b. altre forme di controllo delle prestazioni di apprendimento, in particolare lavori scritti, relazioni, lezioni di prova e periodi di pratica.

³ Il rispetto delle regole sulle presenze è presupposto per l'ammissione alla verifica delle competenze nel relativo corso.

Art. 34 Date e lingua dell'esame

¹ Le verifiche delle competenze si tengono di regola alla fine di ogni semestre e prima dell'inizio del semestre autunnale (sessioni di esame).

² Le verifiche delle competenze si svolgono di regola nella lingua in cui sono state impartite le lezioni. La direzione degli studi può ammettere anche altre lingue.

Art. 35 Esaminatori

Di regola le certificazioni delle competenze sono fatte e valutate dai docenti dei relativi corsi.

Art. 36 Informazione in merito alla certificazione delle competenze

Gli esaminatori comunicano per tempo agli studenti:

- a. quali risultati si devono ottenere;
- b. secondo quali criteri si valutano i risultati delle prove;
- c. quali ausili didattici sono ammessi;
- d. luogo e ora delle prove;
- e. se le certificazioni delle competenze sono pubbliche.

Art. 37 Valutazione delle verifiche, note dei corsi

¹ Le competenze vengono di regola valutate con note da 1 a 6.

² Tutte le note possono essere suddivise in ventesimi (incrementi di 0.5 punti).

³ Il loro significato:

Nota 5.75 - 6.00	= eccellente
Nota 5.25 - 5.70	= ottimo
Nota 4.75 - 5.20	= buono
Nota 4.25 - 4.70	= soddisfacente
Nota 4.00 - 4.20	= sufficiente
Nota 1.00 - 3.95	= insufficiente

⁴ Eccezionalmente la nota di valutazione può essere binaria ed essere espressa con: "superato" (\geq sufficiente) o "non superato" ($<$ sufficiente).

Art. 38 Mancata presentazione e ritiro

¹ Chi dopo essersi iscritto alle certificazioni delle competenze non si presenta senza avvisare e senza indicazione di un valido motivo o si ritira, riceve la nota 1 o la menzione „non superato“.

² Sono considerati motivi validi il servizio militare o civile, malattia, incidente o decesso di una persona particolarmente vicina. Tali motivi devono essere provati in forma adeguata.

³ La direzione degli studi può accettare anche altri importanti motivi.

Art. 39 Malafede

¹ Chi cerca in malafede di ottenere una valutazione migliore per se o per un'altra persona riceve la menzione „non superato“ o la nota 1.

² Gli esaminatori redigono sull'accaduto un rapporto scritto e ne informano la direzione degli studi perché possa avviare l'eventuale procedimento disciplinare nei confronti del colpevole.

Art. 40 Note dei moduli

¹ La nota attribuita ai diversi moduli risulta dalla media ponderata rispetto ai crediti ECTS di tutte le note dei corsi d'insegnamento che di esso fanno parte arrotondata fino a $\frac{1}{20}$.

² Se in un modulo lo studente frequenta più corsi di quelli necessari per ottenere il minimo di punti di credito, si considerano i corsi in cui si sono ottenuti i risultati migliori. I corsi obbligatori vengono considerati in ogni caso.

Art. 41 Criterio di superamento dei moduli

¹ Un modulo si considera superato se la nota ottenuta è di almeno 4 e nessun corso è stato valutato con meno di 2,50.

² Il modulo «Abilitazione all'insegnamento nelle scuole professionali e in ambiti extrascolastici» del corso di bachelor è considerato superato solo se oltre a esso è stato superato con una nota di almeno 4.00 o la menzione “superato” il corso «Praticantato di educazione fisica nelle scuole professionali».

³ Se si supera un modulo sono attribuiti tutti i crediti ECTS assegnati allo stesso. Se il modulo non è superato non si attribuisce nessun punto di credito.

Art. 42 Documentazione

Gli esaminatori sono tenuti a documentare le verifiche delle competenze svolte e a motivare la valutazione che di esse fanno.

Art. 43 Notifica e accesso alla documentazione

¹ I risultati delle verifiche delle competenze sono comunicati agli studenti al più tardi due mesi dopo la chiusura della sessione d'esame.

² Una volta ricevuta la comunicazione gli studenti hanno il diritto di visionare il materiale relativo alle proprie prove d'esame.

Art. 44 Ripetizione

¹ Si possono ripetere soltanto le verifiche delle competenze giudicate insufficienti.

² Le prove possono essere ripetute una sola volta.

³ La nuova prova deve essere svolta entro la normale durata del ciclo di studio.

⁴ Se la prova è stata ripetuta, conta la nota migliore.

⁵ L'esaminatore decide in che forma si svolge la ripetizione. Essa può essere diversa da quella della prima prova. Può trattarsi ad esempio anche di una rielaborazione della prima verifica delle competenze.

Art. 45 Esclusione dagli studi

Studenti che non sono più in grado di soddisfare i presupposti per concludere con successo gli studi vengono esclusi dagli stessi.

Art. 46 Conservazione della documentazione

¹ La documentazione relativa alle verifiche delle competenze deve essere conservata fino alla scadenza del termine di ricorso in merito al diploma finale e alla nota finale o fino alla conclusione definitiva dell'eventuale procedura di ricorso, e in ogni caso per almeno tre anni.

² Se uno studente non conclude regolarmente il ciclo di studi, la documentazione relativa alla verifica delle competenze deve essere conservata fino allo scadere della durata massima degli studi e comunque per almeno tre anni.

Capitolo 3: Formazione degli allenatori**Art. 47**

In collaborazione con l'associazione mantello dello sport svizzero, l'UFSPPO propone formazioni per i seguenti sbocchi professionali riconosciuti dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia:

- a. allenatore di sport di prestazione con attestato professionale federale;
- b. allenatore di sport di punta diplomato.

Capitolo 4: Tasse

Art. 48

¹ Per i cicli di studio alla SUFSM e per i cicli di formazione destinati agli allenatori sono previste tasse secondo l'Ordinanza del¹ del DDPS sugli emolumenti all'UFSPPO.

² Il mancato pagamento o il pagamento ritardato a seguito di ingiunzione di pagamento di una tassa comporta l'esclusione da tutte le forme di insegnamento e certificazione delle competenze per il semestre interessato.

³ Il semestre che porta alla conclusione degli studi viene computato nella durata complessiva degli studi.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 49 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate:

1. l'Ordinanza del 14 giugno 1976² sull'educazione fisica nelle scuole professionali;
2. l'Ordinanza dell'11 dicembre 1987³ sulle esigenze minime degli esami di diploma federale I e II per maestri di ginnastica e sport;
3. l'Ordinanza del 21 gennaio 1992⁴ che regola le indennità dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento della ginnastica e dello sport.
4. l'Ordinanza del 14 gennaio 2005⁵ sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport.

Art. 50 Diritto transitorio

¹ Le persone che hanno ottenuto il diploma di maestro di sport SFSM prima del 1999 possono domandare il conferimento del titolo di «Maestro di sport SUP» sempre che sino in grado di dimostrare di aver frequentato un corso post-diploma di livello universitario o di possedere un'esperienza professionale di almeno cinque anni in ambito sportivo.

² Fino all'entrata in vigore della legislazione sulla promozione delle scuole universitarie e la coordinazione nel settore svizzero delle scuole universitarie i diplomi dei cicli di studi sono rilasciati congiuntamente dalla SUFSM e dalla scuola universitaria professionale bernese BFH.

¹RS 415.....

²RU 1976 1403

³RU 1988 243

⁴RU 1992 492

⁵RU 2005 487

³ Il diritto previgente è applicabile alle persone che hanno già iniziato gli studi al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2012.

*Allegato I***Moduli e corsi per il ciclo di studi di bachelor****A** Formazione di base

La formazione di base consiste in un modulo che comprende corsi di scienza dello sport, lavori scientifici, competenze trasversali, pratica sportiva (formazione pratica e metodologica) e basi dell'allenamento.

B Formazione specialistica

1. Modulo «Scienze dello sport»

Il modulo comprende corsi di teoria del movimento, teoria dell'allenamento, movimento, sport e salute, psicologia dello sport, medicina dello sport, management dello sport.

2. Modulo «Metodologia del lavoro scientifico»

Il modulo comprende corsi di redazione di testi scientifici, statistica, principi di metodologia, inglese e informatica.

3. Modulo «Competenze trasversali»

Il modulo comprende corsi di economia aziendale, sport e ambiente, impieghi pratici nel campo della formazione.

4. Modulo «Pratica sportiva»

Il modulo comprende corsi su giochi sportivi, sport sulla neve, sport acquatici, sport all'aperto, sport individuali e sport indoor.

5. Modulo «Ambiti extrascolastici»

Il modulo comprende corsi su sport di competizione, sport per la salute, sport nel tempo libero, alimentazione, analisi del movimento, media e comunicazione, metodi di monitoraggio e stage pratici in ambito extrascolastico.

6. Modulo «Abilitazione all'insegnamento per scuole professionali specialistiche e ambiti extrascolastici»

Il modulo comprende corsi di scienze dell'educazione, didattica generale, didattica specializzata e praticantati nell'insegnamento.

7. Modulo «Elaborato di bachelor»

*Allegato 2***Moduli e corsi per il ciclo di studi di master****A. Corso di master sport d'élite**

1. Modulo «Basi scientifiche»
Il modulo comprende corsi su metodologia della ricerca nelle scienze dello sport, acquisizione delle conoscenze nello sport di massimo livello, redazione di testi scientifici.
 2. Modulo «Scienze dell'allenamento 1»
Il modulo comprende corsi su condizione, nuove leve e evoluzione delle prestazioni, psicologia dello sport e coaching, fisioterapia dello sport, medicina dello sport, tecnica e tattica.
 3. Modulo «Management dello sport 1»
Il modulo comprende corsi su economia dello sport, sport e diritto, management dello sport.
 4. Modulo «Praticantato»
 5. Modulo «Tesi di master»
Il modulo comprende corsi su pianificazione e redazione della tesi.
- e
6. Modulo «Scienze dell'allenamento 2 (obbligatorio a scelta)» per l'indirizzo scienze dello sport
Il modulo comprende corsi su condizione, nuove leve e evoluzione delle prestazioni, psicologia dello sport e coaching.

oppure

7. Modulo «Scienze dell'allenamento 2 (obbligatorio a scelta)» per l'indirizzo management dello sport
Il modulo comprende corsi su sport e diritto 2, management dello sport 2, studio di casi concreti (economia e management).

B. Corso di master in sport e insegnamento di cultura generale presso le scuole professionali specializzate

1. Modulo «Sport e promozione della salute»
Il modulo comprende corsi su scienze della salute con riferimento allo sport, valutazione della ricerca e studi pratici tematici.
2. Modulo «Sport nelle scuole professionali specializzate»

Il modulo comprende corsi di approfondimento della didattica per l'educazione fisica nelle scuole professionali, didattica per la valutazione di casi concreti e metodi di ricerca sull'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Modulo «Basi dell'insegnamento della cultura generale»
Il modulo comprende corsi su lingua, cultura e valori in cambiamento, norme, globalizzazione, imprese e gruppi cui si rivolgono.
4. Modulo «Didattica della pedagogia professionale»
Il modulo comprende corsi su didattica specializzata per la cultura generale I, lingue e comunicazione e società, oltre a lavori scritti finalizzati al transfer delle conoscenze.
5. Modulo «Tesi di master»
Il modulo comprende i corsi: redazione della tesi e difesa della tesi.